

retribuzione del messo incaricato dal sindaco di portare questi avvisi.

MARRELLI GIORGIO. Io osservava che anche in Riviera per ciascuna imposta speciale si manda l'avviso e si pagano questi centesimi.

DI REVEL, relatore. La Commissione assente a conferire per veder modo di redigere un articolo proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora si sospende la categoria 14.

Sono approvate senza discussione nella somma proposta dal Ministero e ammessa dalla Commissione le categorie seguenti:

Categoria 15. *Diritti di verificaione dei pesi e misure*, lire 245,000.

Categoria 16. *Diritti di compulsione in Sardegna*, lire 8000.

Categoria 17. *Insinuazione e tabellone*, lire 8,500,000.

Categoria 18. *Diritti di emolumento sulle sentenze e diritti sugli atti giudiziari*, lire 2,000,000.

Categoria 19. *Diritti di ipoteca*, lire 400,000.

Categoria 20. *Diritti di successione.* Il Ministero propone 2,400,000 lire; la Commissione 100,000 lire di meno.

Categoria 21. *Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di manimorte.* Il Ministero e la Commissione propongono lire 910,000.

Categoria 22. *Carta bollata.* Il Ministero propone 4,000,000 di lire; la Commissione 4,200,000.

Categoria 23. *Carta filigranata per le carte e tarocchi*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 100,000.

Categoria 24. *Diritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, porto d'armi e permessi di caccia*, proposta dal Ministero in lire 450,000 e portata dalla Commissione a lire 500,000.

PUGIONI. Prendo la parola nel solo intento di segnalare all'onorevole signor ministro delle finanze un abuso introdottosi non ha guari presso alcune intendenze provinciali della Sardegna nella spedizione delle licenze di porto d'armi, e pregarlo quindi di dare qualche spiegazione o provvedimento che valga a farlo scomparire.

Prima della legge 26 giugno 1853 accordavansi nella Sardegna le licenze di porto d'armi per i soli motivi contemplati nelle regie patenti 28 febbraio 1817, cioè per sicurezza della propria persona e dei propri beni, e non pagavasi che una piccola indennità per le spese di cancelleria; pubblicatasi però quella legge, in alcune provincie (forse anche in tutte, ma io non lo so e non lo voglio affermare) sono state derogate dai signori intendenti tali permissioni; e chi volle come per lo passato guarentire le sue proprietà videsi costretto di prendere assieme alla licenza di porto d'armi anche il permesso della caccia, e, quel che monta di più, a pagare lire dieci. (Si ride) Vi sono stati, se mal non mi appongo, dei forti reclami contro questo non so se debba chiamarlo abuso od arbitrio dei signori intendenti, ma alla fine si giudicò miglior consiglio il tacere, per non esporsi al pericolo di vedere negati anchè i permessi di caccia.

Io non credo che i signori intendenti abbiano così agito in conseguenza di ordini relativi pervenuti loro dal Ministero, come rifugio dal credere che essi abbiano così agito per mala fede; penso piuttosto che abbia dato luogo a quell'abuso la cattiva intelligenza della legge suaccennata.

Prego pertanto l'onorevole signor ministro a voler dare tutte quelle spiegazioni che valgano non solo a chiarire lo spirito della legge, ma eziandio a tracciare ai signori intendenti una linea di condotta nell'esecuzione della mede-

sima, in guisa che non abbiasi più a lamentare siffatto abuso. Io non conteso l'obbligo di pagare la tassa di lire 10 inerente a quelli che dimandano la licenza di esercitare la caccia, ma reputo una vera enormezza di voler obbligare a prendere il permesso della caccia quelli che domandano di poter portare le armi per propria sicurezza, ancorchè protestino di non volere, anzi di non saper esercitare la caccia medesima; imperocchè questo è lo stesso che sottoporre indirettamente ad una tassa il diritto naturale della propria difesa, il quale, a mio credere, non appartiene al novero delle cose imponibili.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Prima della legge 26 giugno 1853 esistevano sull'oggetto di cui ora si ragiona due sistemi diversi, uno per la terraferma e l'altro per la Sardegna. In terraferma si pagavano due diritti, uno pel porto d'armi, e l'altro per la caccia; in Sardegna parmi che non si pagasse che un solo diritto tenuissimo pel porto d'armi.

PUGIONI. Sì perchè non accordavasi che per la propria sicurezza.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Naturalmente che il porto d'armi, se non è per andare a caccia, è per la propria sicurezza; non saprei che si portino armi per altri fini. (ilarità)

La legge dunque del 26 giugno, la quale naturalmente si applica tanto alla Sardegna che alla terraferma, ha stabilito un diritto unico, tanto pel porto d'armi, quanto per la caccia.

Ecco come si esprime l'articolo 2:

« Per questa permissione di caccia sarà pagata una tassa di lire 10 per la caccia coll'armi da fuoco, di lire 50 per la caccia colle reti, ecc. » Nella tassa di lire 10 per la caccia con armi da fuoco si intende compresa quella pel permesso del porto d'armi; si sono consolidate in una sola tutte le tasse correlative alla caccia ed al porto d'armi.

Ma mi si dirà: questo non varia lo stato delle cose in Sardegna. Osservo però che l'articolo 5 dice: « È derogato alle leggi anteriori in quanto sono contrarie alla presente: » e quindi non saprei come si possa pretendere che quella disposizione speciale alla Sardegna sia lasciata sussistere.

Se si sono estese tutte le altre leggi alla Sardegna, ragione voleva che vi si estendesse pur anche quella sul porto d'armi e sulla caccia.

Io sono dunque d'avviso che abbiano rettamente interpretato la legge gli intendenti che hanno applicato alla Sardegna le disposizioni della legge 26 giugno 1853.

Io non penso che i deputati della Sardegna vogliano venire ad invocare disposizioni eccezionali rispetto alla Sardegna, e che vogliano anche facilitare e vieppiù generalizzare l'uso delle armi in quell'isola.

Io ho udito molte persone a sostenere che si dovrebbe piuttosto restringere... (Segni negativi del deputato Asproni) Questo non è forse il parere del deputato Asproni, ma lo è di molte altre persone autorevoli. Io non dico che divida quest'opinione, ma non credo che si debba fare una provvisione eccezionale per la Sardegna, non per restringere, ma per allargare quest'uso, ed opino che non sia prudente consiglio, e perciò, lo ripeto, a me pare legale ed opportuno di applicare alla Sardegna la legge 26 giugno 1853.

FALQUE-PES. Io farò conoscere alla Camera che la questione eccitata testè su questa categoria dall'onorevole Pugioni ha formato oggetto di discussione nella Commissione creata dagli uffici per l'esame della legge adottata dal Senato, e presentata dal Ministero sull'esercizio della caccia in Sardegna, di cui si è già presentata la relazione.